

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1678

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTONASTASO, ALAIMO, ALTERIO, CORRAO, DEGENNARO,  
FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, GALLI, GELPI, LA PENNA,  
MASTRANZO, MENSORIO, PRANDINI, LUIGI RINALDI, RIC-  
CIUTI, RAFFAELE RUSSO, TASSONE, TISCAR, ZOPPI**

Modifica all'articolo 323 del codice penale,  
in materia di abuso d'ufficio

*Presentata il 6 ottobre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge ha un carattere più interpretativo che innovativo; essa ribadisce, infatti, il principio della discrezionalità della pubblica amministrazione: principio che spesso viene violato allorché viene dato corso ad azioni penali che entrano nel merito delle scelte discrezionali che costituiscono prerogativa, invece, degli organi amministrativi.

Avviene così, abbastanza di frequente, che atti regolarmente approvati e vistati vengano sottoposti a valutazioni di merito da parte del magistrato penale che viola una sfera di discrezionalità che è propria della pubblica amministrazione.

È facile riscontrare, pertanto, che di fronte agli esposti della minoranza o di semplici cittadini e alle conseguenti indagini penali, segue una totale paralisi delle

attività di vasti settori della pubblica amministrazione. Non solo, ma sul piano politico è facile che si giunga a compromessi dovuti al timore di incorrere in facili quanto ingiustificati esposti (quasi sempre anonimi).

Pertanto l'unico elemento innovativo di questa proposta di legge (che peraltro ci allineerebbe a quanto avviene per esempio in Francia), è l'attribuzione della competenza per le indagini sugli atti agli organi amministrativi di controllo, per esempio CORECO e Corte dei conti, che hanno non solo la competenza ma soprattutto la veste amministrativa per poter svolgere i primi accertamenti, e l'obbligo per questi ultimi di comunicare al magistrato penale solo ed esclusivamente quei fatti che meritino un reale approfondimento istruttorio.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. All'articolo 323 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'attività dei pubblici amministratori non è penalmente valutabile se non riscontrata illegittima dagli organi di controllo amministrativo che hanno l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria tutte le violazioni di legge poste in essere dolosamente dagli organi amministrativi ».